

Alla luce dell'art. 44 del D.L. 90/14, di proroga parziale di quanto disposto dall'art. 16 bis comma 3° del D.L. 179 del 2012, le modalità di avvio del PCT dovrebbero essere le seguenti:

- 1) obbligatorietà per i soli fallimenti dichiarati o concordati iniziati dal 1.7.2014;
- 2) facoltatività per tutti gli altri;
- 3) obbligatorietà generale dal 1.1.2015

Al fine di consentire un avvio graduale di questa epocale modifica del nostro lavoro chiedo di attenervi scrupolosamente alle seguenti indicazioni, fino a nuovo ordine e salvo novità dell'ultimo minuto che vi saranno immediatamente comunicate con questo mezzo:

- 1) DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI ED ISTANZE SOLO PER PROCEDURE INIZIATE DAL 1.7.2014 (cioè fallimento dichiarato o domanda di concordato presentata dopo il 30.6.2014);
- 2) PER ORA DEPOSITO INDEROGABILMENTE CARTACEO IN TUTTI GLI ALTRI CASI (cioè non avvaletevi della facoltà di invio telematico fino a nuovo ordine)

Con riferimento all'invio telematico delle istanze (per ora SOLO fallimenti e concordati post 1.7.2014), vi è il rischio del sovraffollamento della consolle del magistrato senza possibilità di ordinare per argomento le decine e decine di istanze giornaliere e settimanali.

A tale scopo, unico espediente a tal fine ipotizzato, è pretendere da Curatori e Commissari la precisa denominazione del file PDF dell'istanza da inserire della c.d. busta secondo le seguenti "etichette" in neretto. Insomma un piccolissimo accorgimento del curatore consentirà un enorme beneficio per giudice e cancelleria.

In caso di etichettatura del file PDF in modo non corretto si svierà la cancelleria nella catalogazione dell'atto e non si consentirà al giudice una proficua organizzazione del lavoro, correndo anche il rischio dello smarrimento dell'istanza.

Di seguito elenco le "etichette" per i Fallimenti, che potranno essere integrate in futuro in base alle esigenze che emergeranno. Nei prossimi giorni seguiranno quelle dei concordati ed alcuni accorgimenti per l'allegazione dei documenti e soprattutto la redazione dei relativi indici.

Pagamento: cioè istanza di autorizzazione a pagare una somma determinata (ad es. in base a fattura come energia elettrica, astalegale, compenso curatore già liquidato dal Collegio, etc.) senza alcuna discrezionalità del GD, cui mettere in calce anche copia del mandato di pagamento;

Liquidazione avvocato (o stimatore o consulente del lavoro o notaio, etc.): cioè istanza di

autorizzazione in cui il GD deve stabilire il compenso. E' necessario esplicitare i criteri di redazione della nota (DM, tariffe) e dare un parere di congruità (come l'art. 25 n. 6 pretende: insomma dire se la somma richiesta è giusta o no).

33 comma 1: relazione su cause del fallimento e responsabilità del fallito

33 comma 5, I (o II o III o IV...) semestre: rapporto riepilogativo semestrale

35 N.T. (o V.T.): istanza di autorizzazione a transazione o a rinuncia in cui specificare se si deve applicare il nuovo o il vecchio rito.

Nomina coadiutore (o comitato dei creditori): richiesta di nomina (indicando il nome) di coadiutore (cioè CTU, consulente del lavoro, notaio, etc) solo se non c'è il comitato dei creditori che altrimenti provvede ai sensi dell'art. 32 L.F., oppure istanza di nomina del comitato dei creditori solo qualora vi sia la disponibilità di almeno tre creditori (altrimenti è sufficiente la comunicazione che si provvederà appena reperite, che è atto generico).

Programma di liquidazione: atto fondamentale, che deve essere approvato dal comitato dei creditori (o in mancanza dal GD) in cui indicare le specifiche modalità di liquidazione dei singoli cespiti. La stessa etichetta può essere utilizzata per integrazioni, modifiche o supplementi.

104 ter comma 6: istanza di vendita urgente senza programma di liquidazione

25 n. 6: istanza di autorizzazione ad agire (allegando parere dell'avvocato) oppure a non agire.

N.B.: in caso di azione di responsabilità contro gli amministratori è necessaria l'autorizzazione del comitato dei creditori ex art. 146 L.F.

116 fissazione N.T. (oV.T.): istanza di fissazione dell'udienza per l'approvazione del rendiconto che deve contenere la descrizione sintetica ma precisa dell'attività liquidatoria svolta con le problematiche incontrate. Non è quindi un mero elenco di entrate e uscite!

117 deposito N.T. (oV.T.): istanza di deposito di piano di riparto sia finale che parziale

117 esecutività N.T. (oV.T.): istanza di esecutività con prova di tutte le comunicazioni e della relativa data di ricevimento.

118: istanza di chiusura con allegato copia del rendiconto e dell'eventuale pagamento ai creditori secondo il progetto approvato.

atto generico: tutto il resto